

***Incontro di studio sulla violenza di genere
organizzato dalla Formazione decentrata della SSM -
Campobasso 29 marzo 2019¹***

Report a cura di Luana De Bellonia e Paola Meale

“È violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà.” (Art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne).

Il tema dell’incontro di studi è stato la violenza di genere.

Tale forma di violenza è stata analizzata attraverso lo snodo in due tavole rotonde della quali, la prima, si è soffermata sui profili giuridici generali e, la seconda, su quelli operativi individuandosi le misure atte a prevenire e contrastare la violenza di genere.

Il convegno è stato organizzato dalla SSM, in collaborazione con l’ADMI e con altre associazioni attive sul territorio (Osservatorio, Cammino, AIAF), nonché con l’Università degli Studi del Molise, l’Ordine degli Psicologi del Molise e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Campobasso. I lavori sono stati introdotti dalla **dott. Roberta D’Onofrio**, formatrice decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, la quale ha raccontato la storia di Giovanna Peluso.

Nel novembre del 1983, la Peluso, contadina molisana di Agnone, mentre era a lavoro nei campi veniva avvicinata da un uomo, armato di fucile, il quale, dopo averla infastidita, tentava di usarle violenza.

La donna, dopo averlo respinto, a seguito dell’esplosione da parte dell’uomo di un colpo di fucile che non l’aveva attinta, lo colpì ripetutamente con la zappa che aveva in mano e fuggì in paese per denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

Giunti sul posto, i militari constatavano che l’uomo era già morto; la donna venne arrestata e condotta in carcere ove vi rimase per circa un anno.

¹ L’incontro di studio è stato organizzato dalla SSM – Formazione decentrata di Campobasso, in collaborazione con l’ADMI e con altre associazioni attive sul territorio (Osservatorio, Cammino, AIAF), nonché con l’Università degli Studi del Molise, l’Ordine degli Psicologi del Molise, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Campobasso, vari Comitati Pari Opportunità , la Consulta Femminile, la Consigliera di Parità Presso la Regione Molise, il Centro Antiviolenza Pubblico “Be Free” .

In primo grado la Corte di Assise di Campobasso assolse Giovanna Peluso “perché il fatto non costituisce reato”, in quanto fu riconosciuta la scriminante della legittima difesa.

Invece, la Corte di Assise di Appello, riqualificò il fatto, riconoscendo l'eccesso colposo in legittima difesa e condannò la donna ad una pena condizionalmente sospesa.

La **dott. Carla Marina Lendaro** (Presidente dell'Associazione delle Donne Magistrato Italiane), coordinatrice della **prima tavola rotonda**, ha preso spunto dalla storia di Giovanna Peluso per evidenziare come, solo a seguito del cambiamento del ruolo e della posizione sociale della donna negli anni, l'ordinamento è stato in grado di modificare le norme e di dare una risposta più efficace alle vittime di violenza di genere.

Il primo aspetto, analizzato nel convegno, è stato quello della violenza domestica e la capacità genitoriale con la relazione della Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza, **dott. Valeria Montaruli**.

In particolare è stato evidenziato che la violenza contro le donne è molto spesso collegata alla violenza sui minori; in base ad un'indagine svolta nel 2015, circa un bambino su cinque, affidato ai servizi sociali, è stato vittima di una forma di violenza.

Oltre alla violenza fisica come quella sessuale, che comporta gravi danni psicologici nella crescita del minore, esiste un'altra forma di violenza, ovverosia, la violenza assistita.

La violenza assistita consiste nell'assistere, da parte del minore, a qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative.

I provvedimenti che il giudice può emanare, al fine di tutelare il minore, vengono emessi sempre in forma collegiale e previo parere del Pubblico Ministero.

Nei casi più gravi il giudice può, ai sensi dell'art. 330 c.c. (“Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli”) *“pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”*.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 149 del 2001 sono state apportate modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

La Legge n. 154/2001 ha introdotto una serie di misure contro le violenze nelle relazioni familiari prevedendo una duplice tipologia di interventi che operano sia in ambito penale sia in ambito civile.

Tra le misure penali assume rilevanza l'art. 282 *bis* c.p.p, che riconosce in capo al giudice il potere di prescrivere all'imputato: a) di lasciare la casa familiare o di non farvi ritorno senza autorizzazione giudiziaria per un certo periodo di tempo ; b) di non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla famiglia; c) di pagare un assegno periodico in favore delle persone conviventi che per effetto del provvedimento rimangano prive di mezzi adeguati, eventualmente con l'obbligo di versamento diretto al datore di lavoro.

Tra le diverse misure riconosciute dalla Legge 154/2001, le più rilevanti prevedono che, qualora la condotta del coniuge o di altro convivente sia gravemente pregiudizievole all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice ordinario, su istanza di parte con decreto possa disporre l'allontanamento dalla casa coniugale del coniuge o convivente che abbiano tenuto le condotte lesive, prescrivendo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'istante.

Il dott. Vincenzo Di Giacomo, Presidente del Tribunale di Isernia, ha illustrato la tematica dei protocolli contro la violenza di genere.

Con delibera del 23 novembre 2015 la Regione Molise, approvava il Protocollo d'Intesa con tutti gli organi di tutela tra i quali i Tribunali, la Procura per i minorenni, gli Ordini professionali dei medici, degli psicologi, degli avvocati, le associazioni operanti nel territorio molisano per la prevenzione e la difesa delle donne vittime di violenza, la Consigliera di parità e le Autorità per i diritti e le pari opportunità.

Gli obiettivi per la prevenzione del contrasto alla violenza di genere riguardavano iniziative volte a diffondere la conoscenza del fenomeno e promuovere iniziative di sensibilizzazione.

In particolare, al fine di promuovere gli interventi di prevenzione per diffondere una cultura improntata sul rispetto di genere veniva consolidata una collaborazione sul territorio tra gli organi di governo e le strutture che offrono servizi pubblici e privati al fine di creare una cultura improntata al rispetto di genere.

L'obiettivo era quello di contrastare ogni forma di violenza e d'abuso, per conseguire una parità di genere anche attraverso la diffusione e l'attivazione sul territorio di servizi a sostegno delle donne – e non solo -

vittime d' violenza.

Il Protocollo di Intesa, inoltre, ha permesso l'istituzione di centri antiviolenza e la creazione di case rifugio mirando a rendere concrete quelle misure di tutela e sostegno in favore delle vittime.

Il successivo intervento, dell'avv. **Mariateresa Pagano**, Presidente Aiaf Lazio, ha avuto ad oggetto la violenza domestica e la frequentazione dei figli minori.

In particolare, lo studio è partito dallo spazio neutro che serve a creare un ambiente accogliente e sicuro per lo svolgimento degli incontri tra il minore e il genitore non affidatario in modo che venga garantita una cornice neutrale e totalmente esterna ai conflitti della famiglia.

La funzione principale di siffatto spazio è quella di permettere di coltivare il rapporto tra il genitore non convivente ed il figlio senza che ci siano situazioni di conflitto.

La **dott. Ilaria Toncini**, sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, ha trattato l'argomento dello statuto procedimentale e processuale della vittima vulnerabile ed ha analizzato i riferimenti normativi più rilevanti.

L'art. 1 del Decreto Legislativo n. 24/2014, che ha dato attuazione alla direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, definisce persone vulnerabili i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.

L'art. 90 quater del c.p.p., riguardo la condizione di vulnerabilità, afferma che *"...la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede"*.

Dal punto di vista della posizione processuale, la persona offesa, è vittima due volte: la prima quando subisce la violenza, la seconda volta quando, durante il processo, viene chiamata a raccontare e a ripercorrere gli episodi di violenza subita.

Il Consiglio dell'Unione Europea con la Decisione Quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ha stabilito che alle vittime di reati vadano garantiti diritti e

assistenza prima, durante e dopo il procedimento penale, nel rispetto della loro dignità e con un'attenzione specifica nei confronti delle persone offese particolarmente vulnerabili.

La stessa la Corte di Giustizia dell'UE, in riferimento alle vittime di violenza, sostiene che il giudice nazionale debba avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire un adeguato livello di tutela.

Per quello che riguarda le norme del codice di procedura penale, la dott.ssa Toncini ha posto l'attenzione sull'art. 398 del codice di rito che, ai commi 5 bis e ter, prevede modalità protette nell'assunzione della prova nella fase di incidente probatorio e sull'art. 498 c.p.p., che riconosce le garanzie nell'assunzione della prova anche nella fase dibattimentale.

L'avv. Anna Di Loreto, responsabile dell'Area Penale per l'associazione CAMMINO, ha esaminato il ruolo del difensore della persona offesa nei procedimenti per violenza di genere, ponendo preliminarmente l'accento sull'importanza, per la persona offesa, di avere un difensore specializzato, ma anche e soprattutto un giudice specializzato.

Infatti, in tali tipi di procedimenti il difensore deve bilanciare l'assolvimento dei propri doveri con la funzione di tutela degli interessi dei minori, eventualmente coinvolti, e deve essere in grado di capire e pensare alle conseguenze che le scelte processuali possano avere su di essi.

Le peculiarità e il disagio che la persona offesa si trova ad affrontare, in un processo per violenza di genere, impongono al difensore di rassicurare la vittima e di pensare all'organizzazione globale della difesa tramite la tempestiva presentazione della querela, dei certificati medici valutando e considerando anche gli eventuali e precedenti episodi di violenza.

Una particolare attenzione deve essere posta anche al lato economico valutando i limiti reddituali ai fini della domanda per l'accesso all'istituto del gratuito patrocinio.

Il primo tavolo di studio si è concluso con la relazione della prof.ssa Anna Lorenzetti, docente di analisi di genere antidiscriminatorio presso l'Università degli Studi di Bergamo, che ha avuto come tematica la giustizia riparativa a favore delle vittime vulnerabili nel procedimento, nel processo e nella fase di espiazione della pena.

Nell'ottica della giustizia riparativa il reato è concepito principalmente come l'aver causato un danno alle persone, così che di conseguenza viene riconosciuto in capo all'autore del reato l'obbligo di rimediare alle

conseguenze lesive della sua condotta.

La giustizia riparativa svolge funzioni diverse a seconda del tipo di fase processuale nella quale si presenta: nella fase preventiva ha sicuramente una funzione educativa e trova la sua maggiore applicabilità, non in funzione riparativa, ma come pratica riparativa; nella fase processuale delle indagini crea una notevole pressione a livello psicologico ponendo in secondo piano le reali funzioni del diritto penale.

La seconda tavola rotonda, avente ad oggetto la disamina dei profili operativi per contrastare la violenza di genere, è stata coordinata dalla **dott. Isabella Ginefra**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

Il primo intervento è stato svolto dal **dott. Raffaele Iasi**, dirigente della Polizia di Stato, il quale ha affrontato la tematica in questione spiegando che la violenza di genere è un fenomeno molto diffuso riguardante ogni forma di abuso psicologico, fisico, sessuale. Le condizioni di chi subisce violenza sono tanto più gravi quanto più la stessa si protrae nel tempo, o quanto più esiste un legame tra l'aggressore e la vittima. Peraltro, le conseguenze della violenza lasciano segni anche sul piano relazionale, perché le vittime che la subiscono spesso perdono la casa e le risorse economiche di sostentamento. Si tratta nella maggior parte dei casi di donne e bambini che spesso non denunciano i casi di violenza subita per paura o vergogna.

L'arduo compito delle forze dell'ordine è quello di riuscire a coordinarsi soprattutto quando gli episodi di violenza vengono denunciati singolarmente ai diversi corpi delle forze armate. Infatti, in questi casi si pone il problema di riunire le diverse notizie di reato in un unico fascicolo in modo tale da avere una visione organica del caso posto all'attenzione della Procura.

Dopo gli interventi della **dott. Oria Gargano**, Presidente Nazionale del Centro Antiviolenza Pubblico "Befree", e dell'**avv. Filomena Fusco**, legale presso siffatto centro con sede in Campobasso, che si sono soffermate sulla importanza del lavoro di supporto psicologico di tali centri alle vittime per indurle a lasciare il domicilio domestico per sfuggire alla violenza, vi è stata la relazione del **dott. Nicola Malorni**, Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise, il quale si è soffermato sulla tematica della violenza assistita da parte dei minori ed ha ribadito che si tratta di un problema da affrontare dalla prospettiva dei bambini, spesso

spettatori muti di violenze che determineranno scompensi insuperabili.

La successiva relazione è stata affidata all'**avv. Raffaella Vitale**, VPO presso il Tribunale di Roma, che fa parte di un “pull” specializzato nella trattazione della violenza domestica sia nella fase delle indagini che al dibattimento.

La dott. Vitale ha illustrato le tecniche investigative e dibattimentali contro la violenza economica esaminando, in particolare gli artt. 570 e 570 bis novellato c.p.. L'art. 570 c.p. sanziona la condotta di abbandono della casa familiare da parte del coniuge che in tal modo si sottrae ai propri obblighi di assistenza. Tale comportamento assume rilievo allorquando determina un inadempimento degli obblighi di assistenza materiale o morale; l'ambito applicativo della norma va limitato a quelle condotte che esprimono una significativa ed apprezzabile compromissione delle esigenze del minore. L'art. 570 bis c.p. novellato estende l'applicabilità dell'art. 570 c.p. a condotte di natura più marcatamente economica. In tal caso, il reato si configura quando il coniuge si sottrae ai propri obblighi economici e contributivi previsti dal giudice in caso di scioglimento, nullità del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Infine, l'ultimo intervento dell'incontro di studio è stato affidato alla **dott. Rossana Venditti**, sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso.

La dott. Venditti, quanto alla necessaria risposta dell'ordinamento alla violenza di genere, ha sottolineato la necessità di riuscire a far “emergere il sommerso”. Infatti, sono numerose le vittime di violenza, ma solo una piccola parte di esse trova la forza di denunciare le violenze subite.

Per tale motivo è fondamentale il ruolo del Pubblico Ministero che ha il compito di sostenere costantemente la vittima durante tutto l'iter procedurale e processuale. Il ruolo della magistratura inquirente è strettamente collegato a quello della magistratura giudicante in modo tale da creare una sinergia di forze che consente di svolgere in modo celere l'attività di contrasto e repressione del reato di violenza di genere.

Peraltro, il sistema processuale assume credibilità solo quando tutti i soggetti che svolgono un ruolo di rilievo nel processo quali magistrati, psicologi, avvocati coordinano il loro lavoro senza trascurare la sensibilità e l'empatia verso le persone offese.

Proprio in virtù della sua funzione la dott.ssa Venditti ha posto l'accento sulla necessità delle Procure di avere sezioni specializzate e di introdurre la personalizzazione del Pubblico Ministero, ovverosia che lo stesso

magistrato che abbia svolto le indagini debba poi seguire tutta la successiva fase processuale fino al dibattimento.

Inoltre, ha sottolineato l'importanza dei moduli organizzativi nelle Procure perché consentono la riunione di più procedimenti a carico della stessa vittima (così da fornire una visione d'insieme sulla pluralità degli episodi subiti) e risposte (ad esempio per quel che concerne la fissazione degli incidenti probatori) in tempi rapidi.

In conclusione, ha concluso la dott. Roberta D'Onofrio la società e il legislatore dovrebbero porre in essere azioni volte a prevenire e reprimere la violenza di genere attraverso un'attività di intervento organica e coordinata fra tutti gli enti preposti al settore, perché, come sottolineato nel cortometraggio progettato dai ragazzi della V A del Ginnasio del Liceo Classico Mario Pagano di Campobasso, “*l'anticamera della violenza è nell'indifferenza delle persone*”.